

[Handwritten signature]
Dott. CAFFER



CORTE DEI CONTI

SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

CORTE DEI CONTI



0020245-08/11/2019-SCPIE-T95-P

Al Sig. Sindaco

Al Segretario comunale

del Comune di Cercenasco (TO)

Alla Procura Regionale
Presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per il Piemonte
S E D E

Via Pec

Oggetto: Comune di Cercenasco (TO) - mancata pubblicazione sul sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 146/2011 della Relazione di fine mandato.

Con riferimento all'oggetto, si invia l'allegata delibera n. 130/2019/VSG approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 6 novembre 2019.

COMUNE DI CERCENASCO	
Arr. il	
11 NOV. 2019	
Prot. N°	2668
Cat	Class

Il Funzionario preposto
Nicola Mendozza

[Handwritten signature]



CORTE DEI CONTI

COMUNE DI CIRIGLIASCO
Arr. II
11 NOV. 2019
Prot. N°
Cat Class



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T95



DOC. INTERNO N. 83681061 del 07/11/2019

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 130/2019/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore

nell'adunanza del 6 novembre 2019

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;


Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto l'art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

Visto il d.l. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito dalla l. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Visto il d.l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 2 maggio 2014, n. 68, ed in particolare l'art. 11, contenente modifiche ai commi 2,3,3-bis dell'articolo 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali



ex art. 3 d.lgs n.281/1997 e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante gli schemi tipo della relazione di fine mandato, specificatamente; schemi di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A); dei Sindaci di Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (allegato B); dei Sindaci di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (allegato C);

Viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie n° 15/SEZAUT/2015/QMIG e n° 15/SEZAUT/2016/QMIG;

Vista la relazione di fine mandato del Comune di Cercenasco (TO) inviata a questa Sezione in data 30 maggio 2019 con posta elettronica certificata;

Vista la nota istruttoria prot. n. 00185050 del 7 ottobre 2019, con cui venivano richiesti al Comune di Cercenasco (TO) chiarimenti in ordine ai termini di pubblicazione della relazione di fine mandato;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la decisione sulla suddetta relazione all'esame collegiale della Sezione convocata in camera di consiglio per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Marco Mormando,

PREMESSO IN FATTO


Con decreto del Ministero dell'Interno del 20 marzo 2019 è stata fissata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, per domenica 26 maggio 2019 la data dello svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e per il rinnovo dei Consigli Comunali e per domenica 9 giugno 2019 la data dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci.

Tra gli enti la cui popolazione è stata chiamata alle urne vi è il Comune di Cercenasco (TO) che in data 30 maggio 2019 ha inviato a questa Sezione la relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 2011 e ss.mm.

La relazione, sottoscritta dal Sindaco in data 22 marzo 2019, riporta in calce, la certificazione apposta in pari data dall'Organo di revisione.

Con nota istruttoria prot. n. 18505 del 7 ottobre 2019, è stato richiesto all'Ente di indicare l'*Uniform Resource Locator* (c.d. URL) ove sarebbe stato possibile consultare la relazione, specificandone la data di pubblicazione.

Al riguardo l'Ente, con nota prot. n. 2448, del 10 ottobre 2019, ha rappresentato che *"la relazione di fine mandato è stata pubblicata in data 13 giugno 2019 sul sito istituzionale del Comune di Cercenasco nella sezione trasparenza - disposizioni generali - atti generali"*.



Risulta, quindi, acclarato *per tabulas* che il Comune di Cercenasco (TO) non ha pubblicato sul suo sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, la relazione di fine mandato, peraltro inviata a questa Sezione ben oltre il termine indicato dal predetto articolo di legge.


Pertanto, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di un'adunanza collegiale al fine di discutere, in camera di consiglio, del riferito acclarato tardivo adempimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'art.4 del D.lgs. n.149 del 2011, come modificato dall'art.11 del D.L. n. 16 del 2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

Il comma 2 del predetto articolo stabilisce in particolare che "[l]a relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti".

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 secondo cui "[i]n caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".




Come puntualmente indicato dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza n. 28/2019/DELC del 18 settembre 2019, "[n]on v'è dubbio che la redazione della relazione di fine mandato costituisca, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (come recita il citato art. 4), il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali i Sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale, con imputazione diretta a quest'ultimo".

Viene poi chiarito che, come evidenziato da talune Sezioni regionali di controllo (ex plurimis Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 129/2014/QMIG del 12 novembre 2014), la relazione di fine mandato "costituisce un atto formale ad efficacia plurima, nel senso che:

- deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;
- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico-patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggior peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico-finanziaria dell'ente locale".

Le stesse Sezioni Riunite in speciale composizione hanno quindi rimarcato che "[l]a relazione di fine mandato [...] si configura come strumento che garantisce 'la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti' (come recita l'art. 1, comma 1, della legge n.42/2009, in un'ottica di avvicinamento dell'elettore all'eletto, secondo i postulati del federalismo fiscale)". Tale documento, pertanto, costituisce attuazione del principio di *accountability* al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata. La rigida scansione temporale degli adempimenti connessi alla redazione ed alla pubblicazione della relazione di fine mandato costituiscono, quindi, fattori determinanti per l'effettiva operatività del predetto principio.

Come ben evidenziato dalla Sezione regionale per la Puglia con deliberazione n. 4/2019/VSG del 25 gennaio 2019, l'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e



diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare *"il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa"*. Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina ed il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.

Le disposizioni dell'art. 4 del D. Lgs. n.149/2011 individuano i soggetti obbligati e disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito Internet dell'Ente.

Quanto ai soggetti tenuti alla sottoscrizione, la relazione di fine mandato del Comune di Cercenasco (To) è stata correttamente sottoscritta dal Sindaco.

Criticità sorgono sull'invio della relazione a questa Sezione regionale di controllo, avvenuto il 30 maggio 2019, in violazione della norma che ne prevede l'invio da parte del Sindaco alla Corte dei conti entro tre giorni dalla certificazione da parte dell'Organo di revisione, nonché sulla pubblicazione del documento perché lo stesso, sulla base di quanto comunicato dall'Ente, è stato pubblicato in data 13 giugno 2019, ovvero in grave ritardo rispetto al termine previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 che prevede la pubblicazione da parte del Sindaco entro sette giorni dalla predetta certificazione. Nel caso di specie, peraltro, la pubblicazione è avvenuta anche oltre la data delle consultazioni elettorali, che hanno avuto luogo in data 26 maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 9 giugno 2019.

Al riguardo, fermo restando il grave ritardo con cui la relazione di fine mandato è stata inviata alla Corte dei conti, si ritiene che, con la mancata pubblicazione della medesima relazione nei termini previsti, avvenuta, peraltro, ben oltre il giorno delle elezioni amministrative, non è stata data attuazione al principio di *accoutability* al quale sono chiamati i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata, violando obblighi funzionali a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone che *"in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia*




predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti". Il sindaco, inoltre, è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente. (Sezione di controllo Liguria, deliberazione 17 maggio, n. 95/2018/SRCLIG).

In ordine al menzionato regime sanzionatorio, le Sezioni riunite in speciale composizione, con la citata sentenza n. 28/2019/DELC, hanno evidenziato che "la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (atteso che la prima costituisce il presupposto per effettuare la seconda), e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, mediante una sorta di 'controllo diffuso' esercitabile da chiunque abbia interesse a valutare il corretto esercizio di poteri pubblici con riferimento ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità. L'inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale in esame costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, si da far ritenere che redazione-certificazione-controllo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare 'buon andamento' e 'trasparenza', entrambi poli del meccanismo disegnato dal legislatore per rendere effettivi, nell'ultima fase delle consiliature locali, i principi di coordinamento della finanza pubblica e di unità economica e giuridica del Paese. Il sistema sanzionatorio è stato, infatti, concepito come omogeneo [...], identico per ciascuna delle violazioni in esame".

Per l'applicazione della sanzione, inoltre, si richiamano le conclusioni a cui è pervenuta la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 15/2015/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).

Nell'occasione è stato osservato, in primo luogo, come il legislatore non qualifichi come "sanzioni pecuniarie" le decurtazioni dell'indennità del Sindaco o degli emolumenti del responsabile del servizio finanziario e del segretario generale. La Sezione delle autonomie, richiamando i principi generali dell'ordinamento, ha, a tale proposito, rilevato che "...la previsione di specifiche sanzioni pecuniarie e la relativa potestà sanzionatoria devono essere espressamente assegnate per legge"; ha poi chiarito che "...la disposizione del comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 si colloc[a] tra le



disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare ad attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale ed, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze".

In ordine, infine, all'entità della sanzione, la Sezione delle autonomie, con la medesima deliberazione, ha rilevato un mancato coordinamento tra il comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011, così come modificato dal d.l. n. 16 del 2014, ed il comma 6 del medesimo articolo. In particolare, è stato posto in evidenza un disallineamento tra il termine di pubblicazione della relazione, ora fissato a non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato, e l'entità della sanzione in caso di mancata redazione o pubblicazione, consistente nel dimezzamento dell'indennità di mandato relativa alle tre mensilità successive all'inadempimento, comprendendo, pertanto, anche un periodo in cui il Sindaco, non rivestendo più tale incarico, non percepisce alcuna indennità di mandato suscettibile di riduzione.

Sul punto la Sezione delle autonomie ha evidenziato che "[l]a riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato comporta, quindi, l'impossibilità di calcolare la riduzione dell'indennità di mandato sulla base delle tre 'successive' mensilità e potrebbe, di fatto, tradursi in un'obbligata riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive".

In ultimo, si evidenzia che l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011, oltre alle predette sanzioni, dispone che, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, "il sindaco è [...] tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente".

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte

ACCERTA

l'omesso tempestivo invio, da parte del Sindaco del Comune di Cercenasco (TO) della relazione di fine mandato prevista dall'art.4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.149 alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e l'omessa tempestiva pubblicazione di tale documento sul sito Internet istituzionale dell'Ente;



DISPONE

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco ed al Segretario comunale del Comune di Cercenasco (TO) ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art.4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011;
- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte;
- che il Segretario comunale del Comune di Cercenasco (TO), entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, comunichi a questa Sezione ed alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Piemonte le iniziative intraprese, avendo cura successivamente di notificare anche degli esiti delle iniziative stesse.


La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.33/2013 s.m.i.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6 novembre 2019.

Il Relatore
Dott. Marco Morando




Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 7 NOV. 2019

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza





COMUNE DI CERCENASCO

Città metropolitana di Torino

Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060

Tel. 011 9809227 – 011 9801874 Fax 011 9802731

codice fiscale 85003050011 – P. IVA 02332240015

www.comune.cercenasco.to.it

pec: ragioneria@pec.comune.cercenasco.to.it

Prot. n. 2753

Cercenasco li 14.11.2019

COMUNE DI CERCENASCO - PROVINCIA DI TORINO

Il sottoscritto Masso Comunale

certifica di aver notificato in data 14.11.2019

alle ore il presente atto al

Sig. Rubiano Teresa Sindaco Comune Cercenasco

consegnandone copia nelle mani di me *poppe*

CERCENASCO, LI 14.11.19

IL MESSO COMUNALE



Alla Sig.ra Rubiano Teresa
Via XX Settembre 56
Cercenasco

Alla Procura Regionale
Presso la Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per il Piemonte
sezione.controllo.piemonte@corteconti.it
piemonte.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Comune di Cercenasco (TO) - mancata pubblicazione sul sito istituzionale, nei termini previsti dall'art. 4 del D.lgs n. 146/2001 della Relazione di fine mandato.

Con riferimento al protocollo n. 0020245-08/11/2019-SCPIE-T95-P in data 8.11.2019, pari oggetto della presente, pervenuto allo scrivente dalla Sezione Regionale della Corte qui in indirizzo, si rende noto a quest'ultima - richiedendo al contempo di ottemperare a quanto di seguito indicato, alla Sig.ra Teresa Rubiano - che, come scritto nel dispositivo della deliberazione n. 130/2019/VSG approvata dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 6 novembre 2019, il servizio finanziario - amministrativo di Cercenasco - tramite l'invio della presente nota a firma del Segretario comunale - deve provvedere a recuperare l'importo dell'indennità di mandato - quale al suo tempo corrisposta all'allora Sindaco Sig.ra Rubiano - nella misura del 50%, per i due mesi antecedenti le elezioni amministrative comunali del 9 giugno scorso, corrispondente ad € 1.171,34 (con deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 21.6.2014 l'importo dell'indennità di mandato era stata stabilita in mensili € 1.171,34): il conteggio tiene conto di quanto indicato nelle premesse della deliberazione succitata, laddove si riporta che "la riduzione da novanta a sessanta giorni prima della scadenza del mandato del termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato sulla base delle tre "successive" mensilità potrebbe, di fatto tradursi in un'obbligatoria riduzione del regime sanzionatorio alle due mensilità successive".

La Sig.ra Rubiano è invitata a effettuare il versamento di cui sopra entro 60 giorni dal ricevimento di copia della presente, che verrà notificata dal messo comunale.

Alla Sezione Regionale della Corte in indirizzo il Segretario comunale comunicherà l'esito della richiesta di cui al capoverso precedente.



In Fede
Il Segretario comunale
Caffer dott. Ezio

Allegato per la Sig.ra Rubiano Teresa:
copia delibera n. 130/2019/VSG

